INTERPELLANZE URGENTI
(*ex* articolo 138-*bis* del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

in data 19 marzo 1998 il sindaco di Concesio (Brescia) avvalendosi della facoltà introdotta dalla disposizione transitoria di cui agli articoli 17, comma 81, terzo periodo della legge n. 127/1997 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, disponeva l'avvio del procedimento di nomina del nuovo segretario generale, dandone contestuale comunicazione al segretario generale titolare della sede dottoressa Rosalia Cammarata;

in data 30 aprile 1998 a seguito di procedura di pubblicazione eseguita per il tramite dell'Agenzia autonoma segretari comunali di Roma ed esame dei curricula dei segretari comunali aspiranti alla titolarità della sede di Concesio (Brescia) il Sindaco di Concesio individuava nel segretario comunale dottoressa Laura Romanello, iscritta alla terza fascia professionale dell'albo provvisorio, il nuovo segretario comunale;

in data 25 maggio 1998 a seguito di richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali di Milano – il sindaco di Concesio emetteva un nuovo provvedimento di individuazione del segretario generale nella persona della dottoressa Laura Romanello;

in data 28 maggio 1998 veniva nominato segretario generale la dottoressa Laura Romanello con decorrenza 29 maggio 1998 a seguito di assegnazione da parte dell'Agenzia autonoma segretari comunali di Milano;

in data 2 giugno 1998 veniva notificata comunicazione della suddetta nomina alla dottoressa Cammarata;

la dottoressa Cammarata ha presentato ricorso contro tale decisione;

in data 17 giugno 1998 veniva discusso il ricorso presentato dal Segretario non confermato – dottoressa Cammarata - al Tar Lazio – contro il sindaco di Concesio (Brescia) la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia autonoma segretari comunali di Roma, con richiesta di annullamento, previa sospensiva, dell'atto di non conferma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465 – articolo 15 – e della delibera 6 marzo 1998 dell'Agenzia Autonoma;

il Tar Lazio rigettava la richiesta di sospensiva con propria ordinanza n. 1743/1998;

in data 20 ottobre 1998 il Consiglio di Stato accoglieva la richiesta di sospensione ai sensi della legge n. 1034/1971 senza, tuttavia, fornire alcuna motivazione;

il Consiglio di Stato nella propria ordinanza di accoglimento ha inspiegabilmente indicato quale oggetto della pronuncia: « Revoca a nomina segretario comunale » in luogo di « mancata conferma di segretario comunale »;

la legge prevede una netta distinzione tra l'ipotesi di « revoca » e di « mancata conferma » indicando espressamente solo per quanto ottiene la « revoca » che essa debba essere adottata con provvedimento motivato;

anche tale specificazione legislativa attinente l'ipotesi di « revoca » dovrebbe far ritenere che in ipotesi di « mancata conferma » il provvedimento non debba essere motivato, tenuto altresì conto che si tratta di scelta fiduciaria demandata al sindaco;

la determinazione del Consiglio di Stato ha di fatto creato una situazione paradossale, per la quale il comune di

Concesio si trova ad avere due segretari titolari, con conseguenze facilmente immaginabili sia nell'attività amministrativa che sul piano economico;

detta determinazione annulla gli effetti della norma di cui alla legge n. 127/1997 con conseguente vuoto normativo, sostituendosi di fatto al legislatore;

i sindaci nell'espletamento dei propri compiti hanno bisogno di norme chiare e certe al fine di evitare inutili perdite di tempo e imbarazzanti lungaggini burocratiche;

non risulta agli interpellanti che sussistano i motivi addotti dal Consiglio di Stato, di cui alla legge n. 1034/1971 (articolo 21) –:

se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente per chiarire la normativa oggetto della presente al fine di non vanificare di fatto uno dei momenti qualificanti della riforma dell'ordinamento giuridico dei segretari comunali e provinciali, consistente appunto nel nuovo sistema di nomina del segretario.

(2-01494) « Comino, Cè ».

MANZIONE e FRONZUTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

a seguito dell'articolo 4 della legge n. 449 del 1997 è stato emanato dal Ministro delle finanze il regolamento atto a favorire nuove assunzioni nelle piccole e medie imprese;

possono fruire dei benefici consistenti nella concessione di un credito di imposta, secondo la disposizione di legge, le imprese ubicate in specificate aree territoriali;

il Ministero ha redatto un elenco dei comuni considerati montani ai fini delle concessioni dei bonus fiscali richiamati;

rientrano in tali elenchi, relativamente alla provincia di Salerno i comuni di: Amalfi, Ascea, Camerota, Cetara, Pisciotta, Praiano, Ravello, Sapri, Santa Marina, Maiori, Minori, San Giovanni a Piro, Positano;

dette località, alcune note a livello mondiale, traggono la loro economia dalla favorevole condizione geografica dal momento che sorgono in riva al mare;

dallo stesso elenco sono esclusi, tra gli altri paesi come: Teggiano, Sala Consilina, Atena Lucana, Polla, san Pietro al Tanagro, Sant'Arsenio;

dette località insistono in un territorio ubicato nel cuore della provincia di Salerno, denominato Vallo di Diano, altopiano con altitudine media di circa 600 metri sopra il livello del mare, nel cuore dell'appennino; esso è inoltre inserito nel parco naturale del cilento – Vallo di Diano, e fa parte della comunità montana Vallo di Diano –:

se, tutto quanto sopra descritto, risulti attribuita una corretta interpretazione al termine « montano » indicato nella legge; tanto compatibilmente con le aspettative degli imprenditori dei paesi citati che vedono distrarre dei fondi pubblici a favore di località che neanche la più fervida immaginazione potrebbe definire « di montagna »;

se possa prevedersi una modifica degli elenchi e quali provvedimenti il Governo intenda adottare per individuare una soluzione che non penalizzi le aspettative dei contribuenti e non mortifichi le conoscenze geografiche dei cittadini. (2-01495)